

CLV.

TORNATA DEL 1° AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Deliberazione sulla nomina di una Deputazione per assistere all'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo in Genova — Annuncio di un'interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dell'interno — Comunicazione del R. Decreto di nomina del R. Commissario per sostenere il progetto di legge sull'esercizio della pubblica mediazione — Discussione sopra questo progetto di legge — Accettazione per parte del Ministero delle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Emendamento all'art. 5 del Senatore Pinelli, accettato dall'ufficio centrale e dal Ministero — Approvazione dell'art. 5 coll'emendamento Pinelli e degli articoli 6 al 10 — Emendamento all'art. 11 del Senatore De Monte, combattuto dal Senatore Ferrigni (relatore), dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dai Senatori Arnulfo, Lauzi, Gioia, Alfieri e dal R. Commissario, ed appoggiato dal Senatore Pinelli — Aggiunta del Senatore Vigliani all'art. medesimo — Osservazione del Senatore Di Salmour, cui risponde il Senatore Alfieri — Dichiarazione del Senatore Gioia e del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Adozione dell'art. 11 — Parole dei Senatori Galvagno ed Alfieri sull'aggiunta Vigliani — Risposta di questi — Approvazione dell'aggiunta Vigliani e degli articoli 12 al 14 — Emendamento all'art. 15 del Senatore De Monte, combattuto dai Senatori Alfieri, Gioia e Arnulfo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri ed il Commissario Regio, e più tardi interviene pure il Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3118. L'ingegnere Augusto Gauttieri sottopone al Senato alcune considerazioni intorno al progetto di legge per la costruzione di un canale di irrigazione da derivarsi dal Po presso Cbivasso; all'appoggio delle quali domanda che vengano modificati l'art. 39 della concessione, e l'art. 4 della legge relativa. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Legge quindi una lettera del Senatore Del Giudice, colla quale domanda, per motivi di famiglia, un congedo che gli è accordato.

Presidente. Nella seduta di ieri dichiarai che quest'oggi avrei riferito al Senato cosa si proporrebbe di fare relativamente all'invito ricevuto dall'illustre città di Genova per assistere all'inaugurazione del monumento di Cristoforo Colombo.

Si proporrebbe che il Senato prendesse una deliberazione nei seguenti termini:

« Il Senato delibera che essendo sedente all'epoca in cui avrà luogo l'inaugurazione del monumento eretto in Genova al sommo Italiano cui fu dato di rivelare all'antico l'esistenza di un Nuovo Mondo, sarà in prossimità dell'epoca medesima estratta a sorte una Deputazione di sette Senatori compreso il Presidente, per assistere a quell'inaugurazione.

« Nel caso che la sessione parlamentare fosse prorogata o chiusa, il Senato si rimette all'Ufficio di Presidenza acciò siano fatte le opportune diligenze per assicurarsi che l'atto benevolo e riverente di presenza dei Senatori stati tutti invitati, si compia col maggior decoro e nel modo meglio corrispondente al grazioso invito ed alla fraterna solennità consacrata alla memoria di una delle più grandi e pure glorie italiane. »

Chi intende di approvare questo tenore di deliberazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Annunzio che il numero legale per la validità delle deliberazioni quest'oggi è di 69.

Il signor Senatore Martinengo depose sul banco della Presidenza una sua proposta in iscritto perchè gli sia assegnato tempo opportuno per fare al signor Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, una breve interpellanza intorno ad alcuni fatti pubblici anormali che ebbero luogo in alcune province del Regno.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Riferirò al Ministro dell'interno e Presidente del Consiglio il desiderio dell'onorevole Senatore Martinengo, e credo che il mio collega non avrà difficoltà ad accettare questa interpellanza; soltanto, non essendo egli presente, stimo necessario richiederlo del giorno in cui crederà poter rispondere.

Presidente. Converrebbe che il signor Martinengo spiegasse maggiormente l'argomento della sua interpellanza.

Senatore Martinengo. Mi pare di aver esposto chiaramente l'oggetto di questa mia interpellanza, la quale riguarda alcuni fatti che hanno commosso la pubblica opinione in questi ultimi giorni.

Se io spiegassi questi fatti entrerei già nell'interpellanza che intendo fare, e non essendo presente l'onorevole signor Ministro crederei opportuno di differirne la spiegazione e lo sviluppo a quel giorno che sarà più comodo al medesimo di accordarini.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Siccome in questi ultimi tempi possono essere successi molti fatti diversi, pregherei l'onorevole Senatore Martinengo di voler precisare di qual genere sono quelli ai quali egli allude, poichè se l'onorevole mio collega Ministro dell'interno deve prepararsi a rispondere sulla serie dei fatti sui quali intende interpellare l'onorevole Senatore Martinengo è mestieri che li conosca.

Senatore Martinengo. Non sono alieno dal dare le più ampie spiegazioni sull'oggetto di cui avrò l'onore di occupare il Senato. Si tratta dei discorsi sopra fatti che hanno turbato la pubblica quiete in alcuni paesi, massime nella Lombardia e forse di altre province.

Queste poche parole mi pare siano sufficienti a fare conoscere su quali argomenti s'aggraverà la mia interpellanza.

Presidente. Si potrebbe fissare per questa interpellanza la prima seduta che terrà il Senato, che pel momento non posso determinare, perchè non ci sarebbero lavori preparati, semprechè, ben inteso, il signor Presidente del Consiglio vi possa intervenire.

Senatore Martinengo. Benissimo.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PUBBLICA MEDIAZIONE.

(V. atti del Senato, N. 162)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercizio della pubblica mediazione.

Do comunicazione al Senato del Decreto reale del 31 luglio, col quale il Direttore capo di divisione nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, cavaliere Bartolomeo Serra, è nominato Commissario per sostenere avanti al Senato del Regno il progetto di legge che è in discussione.

Domando al signor Ministro se accetta le modificazioni ed aggiunte fatte dall'ufficio centrale a questo progetto.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto le modificazioni fatte a questo progetto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. La discussione adunque potrà aver luogo sul progetto modificato dall'ufficio centrale.

Trattandosi d'un progetto di legge che consta di molti articoli, credo che il Senato mi autorizzerà ad ometterne la lettura.

Varie voci. Sì, sì.

Presidente. Allora dichiaro aperta la discussione generale sul medesimo.

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale la tengo per chiusa, e procederò alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

I.

Della mediazione in generale.

Art. 1.

« La legge riconosce per gli atti di commercio agenti intermediari, cioè gli agenti di cambio ed i sensali.

« Il numero così degli uni come degli altri sarà illimitato.

(Approvato).

Art. 2.

« Non è riconosciuta alcuna mediazione di compra, di vendite, o di locazione di beni stabili, di mutui fra persone non commercianti, di patti matrimoniali, o di altri affari di natura non commerciale, e coloro che s'intrometteranno in simili contratti non avranno diritto a retribuzione se non sia espressamente convenuta per iscritto, salvo ai magistrati competenti di moderarne l'eccesso. »

(Approvato).

Art. 3.

« Gli intromettitori pel collocamento di operai, commessi di negozio, persone di servizio e simili, come pure i mediatori teatrali, non avranno alcuna azione per tali operazioni, se non siansi uniformati alle di-

discipline imposte dalle leggi di pubblica sicurezza a coloro che tengono simili uffici o agenzie, e senza che in alcun caso possano pretendere maggiori diritti di quelli stabiliti dalle tariffe approvate. »

(Approvato).

II.

Degli agenti di cambio.

Art. 4.

« Nelle città ove risiede una Camera di commercio e in quelle altre che potranno ulteriormente designarsi con Decreto reale sulla domanda dei rispettivi Municipii saranno stabiliti agenti di cambio in conformità della presente legge.

« Resta ivi vietato a qualunque, sotto pena pecuniaria da lire 51 a 500, di esercitarne le funzioni, o di far atto di mediazione per gli affari che sono dalla legge riservati agli agenti di cambio, libero in ogni caso a chiunque di trattare da sé stesso i propri affari commerciali. »

(Approvato)

Art. 5.

« In tutti i luoghi non contemplati dal precedente articolo l'esercizio della mediazione di cambio sarà libero, salvo quanto agli atti dalle leggi e dalle sentenze dei Tribunali affidati in modo speciale al ministero degli agenti di cambio che saranno loro riservati sotto pena di nullità degli atti medesimi. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le espressioni usate in questo articolo non mi sembrano presentare un senso perfettamente esatto. Ivi si dice « l'esercizio della mediazione sarà libero salvo quanto agli atti dalle leggi e dalle sentenze dei Tribunali affidati in modo speciale al ministero degli agenti di cambio. » Siffatte espressioni sembrerebbero indicare che le sentenze dei Tribunali determinino in modo generico quali saranno quelle sorta d'atti che non possono farsi senza il ministero degli agenti di cambio, locchè sarebbe alieno da ogni idea ricevuta presso di noi in fatto d'autorità dei Tribunali, i quali non deliberano il modo di regolamento.

Quindi per togliere questa inesattezza parmi che si potrebbe sostituire alle espressioni che si leggono nell'art. 5 le seguenti: « salvo quanto agli atti dalla legge affidati in modo speciale agli agenti di cambio, od in cui per sentenza di un tribunale fosse richiesto il loro ministero, i quali saranno loro riservati sotto pena di nullità. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Intendevo unicamente di osservare come l'ufficio non vede quale differenza, nell'applicazione, vi possa esistere tra i termini proposti dal Senatore **Pinelli** e quelli scritti nel presente articolo.

In quanto alle prescrizioni della legge non vi è dub-

bio e non mi pare, che nemmeno il nostro onorevole collega ne abbia sollevato alcuno al riguardo.

In ordine poi alle sentenze è da intendersi di quelle che si riferiscono a cose di cambio e ad affari di borsa. La legge vuole, che non un agente di cambio libero, che non è un vero agente di cambio, ma un agente di cambio vero, che fece buona prova di sé, abbia l'incarico di queste operazioni.

Io non credo che la legge possa essere intesa altrimenti.

Senatore **Pinelli**. L'osservazione mia cade sulla parola *affidati*. Le leggi affidano certi generi d'atti a determinati agenti; le sentenze dei Tribunali provvedono nei casi singoli.

Le sentenze dei Tribunali possono richiedere bensì in un caso speciale il ministero di un agente, ma non sono le sentenze che affidano agli agenti di cambio certi determinati atti, cosa la quale farebbe supporre, che le sentenze disponessero in modo generale.

Egli era semplicemente per una maggiore esattezza di espressione, che io ritenendo il concetto ottimamente chiarito dall'onorevole membro dell'ufficio centrale, ho proposto il cambiamento di redazione che ho accennato.

Senatore **Alfieri**. L'ufficio accetta...

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Non ho difficoltà d'accettare l'emendamento.

Senatore **Alfieri**. L'ufficio desiderava soltanto assicurarsi, che cambiando le parole non si cambiava nulla al valore della legge.

Presidente. Prego il Senatore **Pinelli** d'avere la compiacenza di far pervenire alla Presidenza il proposto emendamento.

(Il Senatore **Pinelli** trasmette alla Presidenza il suo emendamento).

L'art. 5 sarebbe dunque così redatto:

« In tutti i luoghi non contemplati dal precedente articolo l'esercizio nella mediazione di cambio sarà libero, salvo quanto agli atti dalle leggi affidati in modo speciale agli agenti di cambio, o in cui sarà richiesto il loro ministero per sentenza di un Tribunale, i quali saranno loro riservati sotto pena di nullità degli atti medesimi. »

Chi l'approva si alzi.

(Approvato)

Art. 6.

« Per esercitare la professione di agente di cambio nelle città contemplate all'art. 4, sarà necessario essere iscritto nel ruolo degli agenti di cambio che sarà formato e pubblicato dalla Camera di commercio, ed in mancanza di essa dal Municipio. »

(Approvato).

Art. 7.

« Quelli che vorranno essere iscritti nel ruolo dovranno giustificare avanti la Camera di commercio o Municipio, il concorso di tutte le seguenti condizioni:

- « 1. Età di anni 21 compiuti;
- « 2. Domicilio nella città prescelta per l'esercizio della mediazione;
- « 3. Pieno e libero godimento de' diritti civili nel Regno;
- « 4. Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante o di pratica appresso un banchiere nello Stato;
- « 5. Capacità comprovata mercè l'esame a darsi nella forma voluta dal regolamento;
- « 6. Cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro nella somma che verrà determinata dal Governo, sentita la rispettiva Camera o Municipio, nei limiti di 200 a 2,000 lire di rendita.

« Saranno dispensati in ogni tempo dall'esame di capacità di cui sopra i negozianti che abbiano esercitata la banca per conto proprio, durante cinque anni; e per questa prima volta ne saranno parimenti dispensati coloro che esercitano fin d'ora le funzioni di agenti di cambio.

« Saranno dispensati dall'esercizio o pratica di cui al N. 4, non che dall'esame prescritto al N. 5, coloro che avranno conseguito la licenza in uno degli Istituti tecnici commerciali approvati dal Governo.

« La cauzione prestata prima d'ora dagli agenti di cambio in modo diverso da quello stabilito al numero 6 continuerà ad essere efficace. »

(Approvato).

Art. 8.

« Non saranno in alcun caso ammessi a far le prove, di cui è parola nell'articolo precedente, i falliti non riabilitati, quelli che han fatto cessione di beni, quando non giustifichino di aver soddisfatto tutti i loro creditori nella totalità de' loro crediti, coloro che han subito condanna criminale, o condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica. »

(Approvato).

Art. 9.

« L'iscrizione a ruolo sarà ordinata dalla Camera di commercio, e dove questa non sia, dal Municipio.

« Questo ruolo esprimerà per ogni agente di cambio la data del certificato di capacità, non che il titolo ed il montare della cauzione.

« Il ruolo sarà tenuto in corrente, e dovrà rimanere sempre affisso nella sala del Tribunale di commercio, della Borsa e della Camera di commercio, ed in mancanza di Borsa e Camera, nella sala del Municipio. »

(Approvato).

Art. 10.

« Le Camere di commercio, o in loro difetto i Municipii pronunciano sulla riduzione o lo svincolamento delle cauzioni.

« Le domande di riduzione e svincolamento dovranno pubblicarsi nel comune di residenza dell'agente

di cambio durante gli ultimi due anni d'esercizio del suo ufficio, non che alla Borsa se vi esiste, e nella sala del Tribunale di commercio, ed enunciarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Chiunque si creda in diritto d'opporvi alla riduzione o svincolamento domandati dovrà presentare le sue opposizioni alla segreteria della Camera di commercio, od in mancanza di essa, al Municipio entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione e dell'annunzio nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Nel caso di opposizioni e contestazioni che la Camera ed il Municipio non riescano a comporre amichevolmente, provvederà il Tribunale competente. »
(Approvato).

Art. 11.

« Appartiene pure alle Camere di commercio, o ai Municipii di cancellare dal ruolo gli agenti di cambio che abbiano perduto alcuna delle condizioni volute dalla presente legge, o quelli per i quali sionsi verificati gl'impedimenti da essa stabiliti. Essi però dovranno preventivamente esser intesi.

« L'agente di cambio contro a cui è stata pronunziata la cancellazione potrà per cattiva applicazione della legge ricorrere al Ministro competente, se la cancellazione è stata proferita da una Camera di commercio, o al Prefetto se dal Municipio. »

Senatore **De Monte**. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Parmi di veder chiaro dal secondo comma di questo art. 11, che diviene oggetto di controversia, se ordinata dal Municipio o dalla Camera di commercio in danno di un cittadino la cancellazione della sua qualità di agente, egli non si accheti a così fatta deliberazione. Or in tal caso parrebbe che dovesse farsi giudice di ciò che è controverso il Tribunale di commercio od i Tribunali superiori negli ulteriori gradi di giurisdizione.

Ed io ricorderei che in casi di minor momento tutto quello che diviene controverso è deferito al giudizio di Tribunali. Per esempio le misure disciplinari contro gli individui della guardia nazionale, ove questi non si acquietino alle deliberazioni de' loro consigli di disciplina, sono portati i loro reclami innanzi a Tribunali, così per le questioni in fatto di leva.

Ora non mi pare che ci sarebbe alcuno sconcio, anzi al contrario si verrebbe a stabilire ben quello che è conforme alla giustizia. Quando un agente di cambio si veggia rimosso dal suo Consiglio sindacale o dal Municipio o da altra autorità competente, e non si arresti a questa disposizione, è obbligato a reclamare, e reclamando, come dice l'articolo « per cattiva applicazione della legge, » chi volete che sia il vero ed opportuno giudice della buona o cattiva applicazione della legge se non il magistrato? All'incontro io dico il vero, e il ripeterò ogni volta che farà mestieri, quando si tratta di controversia qualunque io deferisco a rilento a quello

che sia potere governativo od amministrativo, io ho la mia fiducia nei collegi giudiziari, presso i quali solo può stare la presunzione della verità legale. Ed ecco perchè crederei che invece di ricorrere in questi casi al Ministro, quell'agente di cambio che si crede pregiudicato dalla misura disciplinare contro lui proclamata, debba tenerne ricorso ai Tribunali.

Senatore **Ferrigni, Relatore.** La legge ha stabilito negli articoli seguenti quali sieno le pene le quali nella loro applicazione abbiano bisogno del ministero di giudici.

Qui si tratta semplicemente della cancellazione amministrativa, non già di applicare una penalità, onde non mi pare che si debba trasformare questo procedimento in un giudizio contenzioso e molto meno che ne potesse spettare la giurisdizione ai Tribunali di commercio, quando sono le Camere di commercio e i Municipii che hanno ordinato la cancellazione dai ruoli.

Senatore **De Monte.** Dalla risposta favoritami dall'onorevole precipitante parmi anzi che si rafforzi il mio argomento perchè se, trattandosi di pene disciplinari, ma che non vanno fino alla cancellazione dalla qualità di agente, queste controversie, queste disamine sono deferite ai Tribunali, è certo che per un argomento, dal meno al più, debba dedursi la conseguenza che trattandosi della cancellazione della qualità di agente, debba deferirsene la decisione ai Tribunali.

Faccio notare che vi è una maggior ragione perchè nella sua qualità di cittadino, l'onore dell'agente dietro la cancellazione del suo nome resta in certo modo gravemente pregiudicato. E però se è stato male pronunziato contro di lui, e se la cancellazione abbia bisogno di essere riparata pel suo onore, se i magistrati troveranno che non è stata ben pronunziata, allora sarà riformata la ingiustizia dell'avviso disciplinare che contro di lui era stato emanato. Laonde al postutto, se, come qui si raccoglie dalle parole stesse dell'articolo, i suoi reclami sono fondati al concetto di *cattiva applicazione della legge*, la buona o cattiva applicazione della legge non può non essere più opportunamente affidata a nessun altro che ai collegi giudiziari.

Ecco perchè io rassegnò queste mie osservazioni al Senato, affinchè nella sua saviezza definisca l'occorrente.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Farò osservare all'onorevole Senatore De Monte che l'art. 11 al quale si accenna, dice che l'inculpato potrà ricorrere al Ministro competente per la cattiva applicazione della legge. Ora, quali sono i casi in cui si pronuncia la rimozione, la cancellazione dai ruoli di questi impiegati? Questi casi mi paiono chiaramente definiti; poichè se vuol leggere l'articolo 7 vedrà che per essere agente di cambio conviene avere il pieno e libero godimento dei diritti civili; una cauzione in rendita inscritta sul Gran Libro; aver domicilio nella città prescelta per l'esercizio della mediazione.

Queste non sono, a parer mio, cose che possano esser messe in controversia innanzi ai Tribunali; sono

questioni evidenti per se medesime, come sono evidenti le condizioni d'impedimento, come quelle che non si può essere agenti di cambio se si è falliti non riabilitati, se si è fatta cessione di beni, ecc.

Sono tutte questioni bene e chiaramente definite, per le quali non parmi che sia nè opportuno nè necessario il ricorso ai Tribunali. Il Ministero, quando ebbe l'onore di presentare questa legge al Senato, non aveva fissato che il Ministro fosse competente a decidere sui richiami, esso aveva semplicemente stabilito che vi fosse il ricorso al Re per lasciare una via aperta a questi agenti di cambio: benchè, francamente, dal momento che si stabiliscono quali sono le ragioni di fatto della cancellazione, non mi pare che si debba aprir la porta ad una quantità infinita di questioni le quali porterebbero in lungo la radiazione dai ruoli degli agenti di cambio.

Quindi confesso il vero che ho accettato di buon grado la modifica introdotta dall'ufficio centrale, ma mi parrebbe che l'accettare quella dell'onorevole Senatore De Monte sarebbe una soverchia guarentigia data a questi agenti di cambio, sarebbe aprire le porte ripeto, ad una infinità di giudizi, che io, confesso il vero, non crederei utili ed opportuni in questa materia.

Senatore **Pinelli.** Sono lieto in questa discussione di poter procedere, per così dire, a fianco dell'onorevole Senatore che mi ha preceduto, il quale ha reclamato in favore dell'autorità giudiziaria. Alle sagge osservazioni in proposito da lui arrecate parmi che una se ne possa ancora aggiungere desunta dalle viscere stesse della legge.

Farò pertanto presente all'onorevole Ministro che la cancellazione degli agenti di cambio dai ruoli in determinati casi, che venisse ordinata, sia dalla Camera di commercio, sia dal Municipio, io la troverei regolare come atto dell'autorità amministrativa che escludesse l'ingerenza dell'autorità giudiziaria, qualora la legge avesse fatto dell'esercizio della mediazione una privativa.

In quel caso potrebbe ammettersi che il Governo conferendo questa qualità che è in di lui facoltà di accordare o di negare, una volta che non stimasse di continuare ad affidare questo ministero ad una determinata persona, nulla avesse a vedere in questa obacussione l'autorità giudiziaria; ma dal momento che l'esercizio della mediazione è divenuto libero in tutti coloro che non manchino di certe condizioni, e che non contravvengano per fatto proprio a quella fiducia che richiede l'ufficio stesso, io trovo in ciò una considerazione ben grave per ammettere il ricorso al Tribunale.

L'esercizio in fatti della mediazione diventa un diritto, è libero a ciascuno mediante che adempia alle condizioni dalla legge prescritte. Chi è dunque giudice dell'applicazione della legge? Osservava meritamente poco fa l'oratore che mi ha preceduto.

Quando non si tratta che dell'applicazione della legge non vi possono essere due misure, bisogna ricorrere

a quell'unica autorità la quale ha per missione l'applicazione della legge; quindi io non posso a meno, a questo riguardo, che dividere l'opinione dell'onorevole oratore che mi ha preceduto.

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Arnulfo**.

Senatore **Arnulfo.** Come membro dell'ufficio centrale mi permetterò di fare alcuni riflessi per giustificare l'articolo che è in contestazione.

Per provare che spetta alla Camera di commercio il pronunciare nei casi previsti dall'articolo 11, non si ha che a ricorrere all'art. 9, ed a quanto risulta dal complesso dei precedenti articoli; poichè specialmente l'articolo 9 determina che uno per essere agente di cambio è necessario che la Camera di Commercio lo faccia ascrivere nel ruolo, il che vale a dire che le Camere di commercio sono dalla legge chiamate a giudicare, se concorrono i requisiti dalla legge voluti per essere ammessi a fare l'agente di cambio.

Ciò posto, mi pare logico, che chi è autorizzato dalla legge a riconoscere se concorrono i requisiti per essere ammessi ad esercire un dato ufficio, debba avere autorità per riconoscere che tali requisiti sono cessati.

Non vi è quindi ragione, secondo me, per cui si debba intromettere un Tribunale qualsiasi a tale riguardo per giudicare e di far nascere delle giuridiche questioni là dove non puonno e non debbono nascere.

Per la stessa ragione per cui la Camera di commercio è sola competente a giudicare dell'ammissione, deve pur esser sola competente a conoscere delle cause di rimozione, della mancanza sopravvenuta, della cessazione di quelle condizioni in vista unicamente delle quali fu un tale ammesso all'esercizio della mediazione.

Ciò posto, quando si tratta dell'ammissione all'esercizio della mediazione non si è creduto conveniente, nè pare che sarebbe regolare d'ammettere un altro esame dei titoli d'ammissione dopo il voto della Camera di commercio; così non deve ammettersi un Tribunale del contenzioso per giudicare in appello dalle Camere di commercio quando si limitino a riconoscere che ennero a cessare i titoli per i quali l'ammissione fu da esse pronunciata.

Ripeto, se la Camera di commercio è giudice supremo dell'ammissione, necessariamente deve essere giudice supremo della rimozione.

Se non che appunto perchè nella rimozione potrebbe pur avvenire che vi fosse una violazione di legge, si volle abbondantemente lasciare la strada aperta ad un ricorso all'autorità superiore; ma questo ricorso però non si deve portare nanti un Tribunale contenzioso, ma sibbene davanti ad un'autorità amministrativa, come amministrativa si è l'autorità che ammette alla mediazione o toglie l'esercizio della medesima.

Tanto egli è vero, che, passando da questa ad altra materia consimile, noi vediamo per esempio che nello ammettere gli avvocati ed i procuratori al patrocinio nanti i magistrati, sono i magistrati stessi i quali esaminano se con-

corrono i requisiti voluti pel patrocinio e se li hanno li fanno iscrivere sul ruolo. Se poi nascono casi per i quali quel tale che fu iscritto nell'albo dei patrocinanti meriti di essere cancellato, è lo stesso magistrato, che lo ha fatto iscrivere, quello che pure lo fa cancellare. Non si dà ricorso ad altre autorità o ad altri uffici per provvedere in appello dalle provvidenze di rimozione; non si passa insomma dalla magistratura giudicante all'autorità amministrativa o ad altra che non sia dello stesso ordine dei magistrati.

Per conseguenza nemmeno qui non vi è ragione perchè una pratica che in origine è puramente amministrativa, cioè l'ammissione nell'albo degli agenti di cambio debba poi per la rimozione diventare contenziosa, e passare così d'un tratto dall'autorità amministrativa a quella contenziosa.

Parmi quindi che sussistere debba l'art. 11 come venne modificato dall'ufficio centrale.

La sola differenza che vi ha fra le modificazioni dell'ufficio centrale ed il progetto del Ministero sta nel determinare a chi si debba ricorrere in via di appello.

Il Ministero diceva nel suo progetto con ricorso al Re: l'ufficio centrale, per togliere ogni dubbio se questo ricorso potesse considerarsi piuttosto in via di grazia o di favore, che non di giustizia, propose che il ricorso sia sporto all'autorità superiore amministrativa, perchè amministrativa è quella che pronunziar deve l'ammissione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola solo per dare all'onorevole Senatore De Monte ed a quelli che a lui si unirono una spiegazione.

La legge del 1853, credo, o del 1854 sulla mediazione in Piemonte proclama la libertà della mediazione.

Il Ministero non ha fatto che applicare questo principio di libertà in quei paesi in cui non v'erano, ha portato alcune modificazioni in generale alla legge.

La legge del 1854 votata dalla Camera dei Deputati approvata dal Senato contiene un articolo identico a quello proposto dall'ufficio centrale.

L'art. 10 di quella legge dice che appartiene alla Camera di commercio e in difetto ai Municipii sull'istanza delle Camere sindacali, sentito il mediatore incolpato, di mandare a cancellare dai ruoli; dalla relativa deliberazione della Camera di commercio, o dei Municipii può ricorrere al Ministero.

Vede quindi che anche la legge sarda del 1854 non poneva il principio che vorrebbe l'onorevole preopinante che fosse posto, cioè che si ricorresse ai Tribunali.

L'onorevole Senatore **Pinelli** diceva al Ministero: Voi avete proclamato la libertà e quindi dovette necessariamente lasciare che i mediatori possano invocare che questa libertà sia rispettata qualora essi credano sia stata violata dalla Camera di commercio o dai Municipii.

Io mi associo pienamente all'idea svolta dall'onorevole Senatore **Arnulfo**.

Allora chiunque domandasse di essere iscritto nei ruoli dei mediatori e che non avesse quelle qualità richieste dalla legge avrebbe diritto di ricorrere ai Tribunali per essere iscritto; e non so veramente dove andremmo con questo sistema.

Non vorrei che creassimo una quantità di difficoltà in una cosa semplicissima, e ovvia come mi pare questa, e ponessimo un ostacolo al regolare andamento della amministrazione e alla pronta esecuzione della legge.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Quantunque possano essere superflue le mie osservazioni dopo le ragioni dette dall'onorevole Senatore Arnulfo, pure considerando la questione sotto un nuovo punto di vista mi permetto di occupare per un momento l'attenzione del Senato.

Questa funzione devoluta dall'art. 11 alla Camera di commercio non è veramente un giudizio, non è che la constatazione di un fatto. Aggiungerò di più, è la constatazione di un fatto il quale, credo in tutti i casi possibile, è la conseguenza di un giudizio fatto regolarmente, ed emanato dai Tribunali competenti.

Mi permetta il Senato che risalga un momento agli articoli antecedenti. La Camera di commercio cancella un mediatore dal ruolo quando ha perduto alcune di quelle condizioni che erano stabilite dalla legge.

Vediamo l'art. 7: condizioni degli anni 21 compiti; quando sono compiti non possono dar luogo a questioni.

Domicilio nella città prescelta, ecc. Pieno godimento dei diritti civili.

Come si constaterà la cessazione del pieno e libero godimento dei diritti civili se non in forza di un atto giudiziario?

Capacità ecc. esercizio ecc. cauzione in rendita iscritta. Come risulterà che uno non ha più la cauzione se non per un precedente giudizio il quale in forza dell'articolo 12 abbia applicato una parte di questa cauzione alle multe pecuniarie, o agli indennizzi di cui parla la legge?

Se andiamo all'altra categoria, cioè agli impedimenti in cui potrebbero incorrere successivamente, questi sono: il fallimento, una condanna criminale, una condanna correzionale nei casi indicati dalla legge; tutti casi nei quali il fatto sul quale deve la Camera di commercio appoggiare il suo giudizio procede già da una sentenza giudiziaria.

Non credo per conseguenza che sia luogo allo scrupolo del resto rispettabilissimo manifestato dall'onorevole signor Senatore Pinelli.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore De Monte. Non posso associarmi, o Signori, all'idea dell'onorevole signor Ministro, che cioè si tratti di cosa lieve ed indifferente e che quindi bisogni su di essa sorvolare. No; si tratta di cosa così sacra qual è il diritto acquisito da un cittadino qualsiasi. Nel momento che un cittadino è divenuto agente di

cambio egli non può perdere questo diritto se non quando la legge veramente ne fulmini la decadenza e questa legge si vegga con serietà, con giustizia, con la massima pubblicità applicata.

Dunque mi perdoni il signor Ministro se io non divido questa sua opinione.

Vengo ora alle cose bellamente dette dal signor Senatore Arnulfo. Ma egli invocava un principio il quale può valere nelle linee convenzionali, ma non nelle controverse, in quelle che possono acquistare la fisionomia di giudiziarie. Nelle cose convenzionali è là la regola antica del diritto romano, di quei sapienti giureconsulti, che le cause si sciolgono nello stesso modo col quale furono legate. Ma non appena la cosa diviene contenziosa, oh, ci è ben altro che questi modi, ci è l'opera dei magistrati!

Dunque il principio al quale alludeva l'onorevole Senatore Arnulfo non è tale che possa essere invocato nella materia della quale disputiamo.

Si obbiettava da ultimo, che non si tratta se non di applicare la legge al fatto. Ma che cosa più semplice di questa? Avete perduto i diritti civili, siete stato condannato, non vi trovate in regola con la cauzione. Signori, e di che altro si tratta presso dei Tribunali che di applicare la legge ai fatti? E vedete che lo stesso ufficio centrale nella sua saviezza non seppe dissimularsi che precisamente in questo caso ne derivava o ne poteva derivare una questione di diritto per la quale fosse data facoltà all'agente, il quale fosse stato messo fuori dal suo ufficio, di reclamare.

Dunque se questa questione di diritto che non è sfuggita all'acume dell'ufficio centrale è precisamente quella che può venire in disamina, ad al postutto se si tratta di applicare la legge ai fatti, è questo l'ufficio dei magistrati, è questo l'ufficio dei giureconsulti, il quale consiste precisamente nell'applicare il diritto *casibus obvenientibus*.

Dunque è questo propriamente il caso nel quale diventa controverso un diritto, un diritto che si è trasmutato in proprietà del cittadino, del quale non può essere spogliato che mercè d'una sentenza dei magistrati.

Dirò di più, che mi pare che non bene si apponesse l'onorevole Senatore Arnulfo quando diceva essere di uopo che dalla stessa autorità dalla quale veniva la nomina, dovesse venir pure la derogazione a questa nomina. Ma no; io ricordo alla sua saviezza, come ricordo alla chiaroveggenza del Senato, che non sempre, anzi quasi mai avviene che coloro i quali possono nominare abbiano il diritto di Paschià per cancellare la nomina la quale attenterebbe ad un diritto acquisito.

E diffatti citerò un esempio più facile, e poscia ricorderò quello che il signor Senatore Arnulfo metteva in mezzo, un esempio ben ovvio che avviene alla giornata. I consigli di famiglia nominano i tutori; e ne sarebbe la conseguenza che lo stesso consiglio di famiglia potesse derogare a questa nomina, potesse rivo-care il tutore che si è messo nelle funzioni della tutela.

Ma il consiglio di famiglia può prendere la iniziativa, ed ove il tutore rivotato ne accetti la deliberazione, tutto è finito; ma se non accetta non ci sono che i Tribunali, i quali possano giudicare. L'esempio poi che adduceva il signor Senatore Arnolfo pare meni alla conseguenza della quale ho pregato il Senato: vale a dire egli citava l'esempio degli avvocati, dei patrocinatori, che sono iscritti nell'albo degli avvocati, o dei patrocinatori.

Li ci sono i magistrati, o le commissioni, o le camere di disciplina che hanno la facoltà di fare inserire nell'albo o i patrocinatori o gli avvocati: ma una volta che è stato quivi un nome inserito, per farlo cancellare se si contenta l'interessato della cancellazione ordinata dal collegio che lo aveva nominato, non rimane luogo ad indagini ulteriori: ma se per poco non si acqueta a cotale deliberazione, allora non sono che i Tribunali che debbono giudicare; e diffatti anche le più piccole misure disciplinari che si infliggono contro gli avvocati od i patrocinatori sono giudicate da Tribunali e collegi nei vari gradi di giurisdizione.

Così mi pare che tolta l'autorità degli esempi, anzi convergendo questi perfettamente al tema che avevo l'onore di esporre al Senato mi pare, dico, che si abbia ragione di concludere nel senso da me espresso, e sperare che il Senato voglia far ragione alle osservazioni da me esposte.

Presidente. Propone dunque un emendamento?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio: intanto il signor Senatore De Monte può preparare il suo emendamento.

Commissario Regio. Non uso a parlare in pubblico chiedo venia al Senato se non saprò sdebitarmi del mandato che ho avuto l'onore di ricevere, ma la bontà, l'indulgenza del Senato mi danno coraggio a prendere la parola:

In verità finora nell'ordine amministrativo non si verifica che possano essere trascinati o la Camera di commercio, o il Consiglio sindacale innanzi ai Tribunali per dar le ragioni pelle quali avrebbero tolto dal ruolo l'agente che in esecuzione della legge vi fu cancellato.

Nello schema di legge in discussione si è già in gran parte seguito il sistema voluto dall'onorevole signor Senatore, perchè essendosi esclusi i sensali dall'obbligo dell'iscrizione a ruolo e dichiarato il loro esercizio assolutamente libero, non trovansi essi altrimenti nel caso di andar sottoposti a queste discipline; per lo contrario si credè conveniente di conservare per gli agenti di cambio ai quali la legge accorda speciali privilegi e garantisce certi vantaggi, la cancellazione dal ruolo in via amministrativa, pella ragione che se si dovesse fare un giudizio tutte le volte che uno di essi deve esservi cancellato per verificarsi a suo carico alcuno degli impedimenti preveduti dalla legge, sarebbe una cosa lunghissima e poco pratica; tanto è vero che i Consigli

municipali fanno le cancellazioni d'ufficio, senza portare queste contestazioni davanti ai giudici.

Quando vi saranno, come speriamo, 54 o 55 Camere di commercio, sparse in tutto il Regno, se per la cancellazione dal ruolo di agenti di cambio dovrà avere luogo un giudizio, le liti delle Camere di commercio saranno numerosissime.

Questa è una delle difficoltà pratiche che può valere a suffragare il sistema stabilito dall'ufficio centrale.

Aggiungo poi un'altra considerazione, ed è questa: che cioè le Camere di commercio che per provvedere al buon andamento del servizio degli agenti di cambio hanno bisogno di tutta la loro autorità morale, verrebbero in certo qual modo ad essere esautorate dal momento che venisse attribuito ad un Tribunale l'appello dalle loro deliberazioni, tanto più che presentemente le Camere sono in tal parte con poteri assoluti, non sindacabili che dall'autorità amministrativa.

Havvi ancor un'altra considerazione che mi permetto di sottoporre al Senato, ed è che mantenendo l'articolo qual è proposto, non si fa per le vecchie province che mantenere un sistema che finora non ha dato luogo a richiami.

Posso dichiarare francamente che in tutti i protocolli dell'amministrazione non risulta di una sola questione sollevatasi, di alcun richiamo pervenuto a questo proposito.

In quanto alle province di nuova aggregazione, questa disposizione recherà immenso beneficio, giacchè presentemente gli agenti di cambio non hanno nessuna garanzia. Nelle province meridionali che or fanno tanta parte del Regno italiano, la nomina degli agenti di cambio e la loro revoca o sospensione ha luogo ove per Decreto reale, ove per Decreto ministeriale senza che corra al Governo verun obbligo di accertare i fatti o giustificare le sue risoluzioni; tali revocche o sospensioni non hanno quindi alcuna garanzia per modo che il Governo a suo capriccio può dimettere gli agenti di cambio senza dare i motivi della fatta disposizione.

Pochi mesi addietro si ebbero a Napoli dei gravi richiami sul conto di un mediatore il quale si regolava assai male nell'esercizio del suo ufficio alla borsa; e bene, sul richiamo di un terzo giustificato con relazione della Camera di commercio fu destituito o non venne in mente a nessuno che in una nuova legge si dovesse in tal parte lasciar aperta la via ad un giudizio nanti i Tribunali.

Per queste considerazioni pratiche sembra che possa essere utilmente mantenuto il sistema proposto dall'ufficio centrale e accettato dal Ministero.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. Noi siamo qui in presenza di due sistemi. Se così piaccia, si può, non vi è dubbio, stabilire in massima che allorquando accada di dover togliere dal ruolo per mancata capacità alcuno dei sensali, si debba deferire la cosa al Tribunale il quale giudichi

sulla proposta: ma non mi pare che i contenditori vogliano tanto. Essi ammettono che debba appartenere alla Camera di commercio di rimuovere dal ruolo i sensali che hanno perduto le condizioni necessarie all'esercizio della loro professione.

Ma dal momento che ammettono questo, è necessario che anche ammettano che il giudizio della Camera di commercio non può ragionevolmente essere deferito ai Tribunali ordinari.

Io non so in verità come si possano combinare, un giudizio della Camera di commercio e un altro succedente di Tribunale. O tutto Tribunali, dico io, o tutto Camere.

Il sistema più razionale, più consentaneo agli usi ed alla giurisprudenza che si è sempre tenuto in proposito è che la Camera di commercio sia esclusivamente chiamata a risolvere sopra questi argomenti, e quando la Camera di commercio abbia dato il suo giudizio, allora se in qualche raro caso possa farsi luogo a ricorsi ulteriori, è naturale che ciò si faccia in un ordine e in una sfera analoga di competenze.

Il primo progetto aveva proposto che contro le decisioni della Camera si potesse ricorrere al Re.

L'ufficio centrale ha detto invece, e credo una correzione utile, che il ricorso dovesse portarsi davanti al Ministro a cui la Camera gerarchicamente è subordinata.

Ma a chiunque si ricorra, teniamoci sempre in uno stesso ordine di idee o non facciamo questa eterogenea mistura che risulterebbe dal fare partecipanti a uno stesso giudizio le Camere di commercio ed i Tribunali.

D'altronde vediamo un pò la cosa dal lato pratico.

Sopra quei punti dee versar qui il giudizio?

Sopra punti di fatto ovvii e chiari, sopra punti che non possono dar materia seria di contenzione.

È uno scrupolo dell'ufficio centrale di aver pensato che forse nell'apprezzazione di questi fatti potesse farsi luogo a qualche men retta applicazione della legge, e per questo caso, che sarà rarissimo, ha detto: ricorrete al ministero che nell'ordine amministrativo sovrasta alla Camera.

Con questo mi pare siasi soddisfatta sovrabbondantemente alla garanzia che i sensali possono giustamente aspettarsi a conservazione de' loro diritti; nè sarebbe accusabile, sotto pretesto di accrescere fuor di misura queste garanzie, di creare un sistema di competenze misto e difforme che ripugnerebbe a quanto fu praticato fin qui in questa materia.

E pertanto l'ufficio centrale crede che sia da mantenere l'articolo nei termini in cui venne proposto.

Presidente. Mi pare che il signor Senatore Pinelli avesse domandato la parola.

Senatore Pinelli. Non desidero prolungare questa discussione che mi pare è stata svolta a sufficienza.

Mi permetterò di fare una semplice osservazione in risposta alla ragione che si adduce, che si tratta semplicemente di decidere di cose di fatto.

Mi pare che qualche volta è questione di diritto, tanto è vero che al numero 3 dell'art. 7 che è quello che stabilisce le condizioni per l'esercizio della professione di agenti di cambio, si parla del pieno e libero godimento dei diritti civili.

Ma chi avrà autorità di dichiararli decaduti dai diritti civili se non i Tribunali? Mi pare che la cosa sia evidente.

Io crederei piuttosto che si potesse ovviare a questa difficoltà con una lieve aggiunta all'articolo con cui, dopo quei ricorsi che hanno luogo in via amministrativa, si dicesse: « salvo il ricorso ai Tribunali nei casi di loro competenza. »

Ma decidere che si possa dichiarare uno decaduto dai diritti civili per una dichiarazione di un Municipio o di una Camera di commercio mi pare urti coi più noti principii.

Senatore Lauzi. Le osservazioni dell'onorevole preopinante tenderebbero a cogliere in fallo una delle osservazioni da me esposte.

Io accennai che la privazione dei diritti civili dai quali possa dipendere la mancanza di una delle condizioni deve procedere dal giudicato di un Tribunale e con ciò ho già risposto previamente alle osservazioni dell'onorevole Senatore; poichè è impossibile che la Camera di commercio si faccia giudice essa se uno ha perduto o no i diritti civili.

Ciò deve necessariamente procedere dai Tribunali competenti e debbe avere la persona a cui si riferisce il giudizio tutta la latitudine di andare fino all'ultimo punto a cui può reclamare.

Ma quando il giudicato è passato in cosa giudicata, la perdita dei diritti civili diviene un fatto, e si può applicare dalla Camera di commercio la conseguente cancellazione dai ruoli del mediatore.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Crederei di dover aggiungere ancora alcune osservazioni a quanto è stato detto dagli onorevoli miei colleghi.

In primo luogo credo che non sia inopportuno che il Senato abbia presente che quando si tratta dalle Camere di commercio o dei Municipi in loro difetto, si tratta di corpi eletti, e che quindi sono per natura indipendenti e debbono ispirare piena fiducia.

In secondo luogo vorrei anche osservare, che non mi pare che sieno giuste le assimilazioni che faceva l'onorevole Senatore De Monte.

Non giusto l'esempio da lui addotto dei consigli di famiglia e dei tutori perchè il consiglio di famiglia nomina, la Camera istituisce; sono cose diverse così per il carattere, come per le conseguenze.

Non mi pare nemmeno esatta l'assimilazione dei consigli di disciplina della guardia nazionale e delle conseguenze dei loro giudizi, perchè sebbene i consigli disciplinari della guardia nazionale sieno Tribunali di un grado non elevatissimo, tuttavia sono un'istituzione giu-

diziaria e le loro sentenze vengono portate innanzi ad un'istituzione di grado elevatissimo.....

Senatore **De Monte** (*interrompendo*). Osservo che quando vi è un reclamo, si va avanti ai Tribunali; non bisogna unire l'ordine giudiziario coll' amministrativo.

Senatore **Alfieri**. Anche in questa parte io credo che l'osservazione mossa dal Senatore De Monte si riferisca a quello che già precedentemente era stato detto in quanto al godimento dei diritti civili.

Già s'intende che quando le Camere di commercio od i Municipi cancelleranno dal ruolo l'agente di cambio, sarà in seguito ad un giudizio che lo avrà dichiarato scaduto, privo del godimento dei diritti civili.

Io poi ho creduto di dovere rammentare la similitudine addotta dall'onorevole Senatore De Monte, in quanto ai consigli di famiglia e tutori, perchè ciò mi porta ad aggiungere una nuova considerazione che non credo sia senza qualche peso, ed è che ove il Senato veramente credesse di entrare nella via in cui vorrebbe introdurlo l'onorevole Senatore De Monte, bisognerebbe che facesse un passo addietro, e modificasse il tenore dell'articolo 7.

In quest'articolo la Camera di commercio è fatta pienamente giudice delle condizioni in cui si trovano i pretendenti ad essere agenti di cambio, e del riempimento di queste condizioni.

L'onorevole Senatore De Monte dice: quando l'agente di cambio ha acquistato questa qualità, essa è sua proprietà, e non può perderla assolutamente se non per giudizio dei Tribunali.

Ma se questo è vero, bisogna anche stabilire, che la Camera di commercio non potrà avere autorità di giudicare definitivamente delle condizioni di chi vuol essere agente di cambio e del modo con cui debbono essere adempite tali condizioni, imperocchè l'aspirante direbbe: E perchè mi volete privare del diritto d'acquistare questa qualità? Io non mi richetto al vostro giudizio, come non mi rimetto per la cancellazione dal ruolo.

Nel caso dunque in cui il Senato voglia ammettere la teoria dell'onorevole Senatore De Monte (certamente più autorevole di me perchè io mi voglia far giudice della sua proposizione) bisogna riformare l'articolo 7 aggiungendovi la facoltà di adire ai Tribunali quando la Camera di commercio non decide favorevolmente per i pretendenti all'ufficio di agenti di cambio.

Senatore **Vigliani**. Non era mia intenzione d'intervenire in questa discussione nella quale già fecero sentire l'autorevole loro voce distinti magistrati, e membri di quest'assemblea per ogni rispetto ragguardevolissimi; ma essendomi parso, che forse con un temperamento si possano conciliare le opposte opinioni, mi permetto d'intrattenere su questa mia idea un momento il Senato.

Quando si toccava la condizione del pieno e libero godimento dei diritti civili richiesti per l'esercizio della professione degli agenti di cambio e dei sensali, m'è

sembrato si toccasse veramente la parte vitale della questione.

Non ci possiamo dissimulare, che non si potrebbe commettere ad un Municipio o Camera di commercio l'autorità di pronunciare se un tale sia cittadino, o non lo sia: se goda pienamente dei diritti politici ovvero se ne goda solamente in parte; se sia padre di famiglia o non lo sia: in una parola se gode in tutto od in parte e con piena libertà di quei diritti che costituiscono la persona nella società.

Questa è cosa delicatissima, che non credo si potrebbe distrarre dall'autorità giudiziaria senza mancare al rispetto che si deve larghissimo ai diritti più sacri che l'uomo eserciti in società.

Ogni volta che questi diritti cadono in discussione, si suole sempre riservarne il giudizio all'autorità giudiziaria.

Così rammenterete, o Signori, che nella legge sulla leva militare è stabilito, che quando l'iscritto muove una questione di cittadinanza innanzi al Consiglio di leva, questo si astiene dal giudicare, e rimette ai Tribunali la decisione della questione sulla cittadinanza, od altro, che tocca lo stato personale dell'iscritto, e non prende la sua decisione che quando il Tribunale abbia risolto la questione incidentale.

Così nella materia elettorale ogni volta che insorga una questione la quale tocchi l'esercizio dei diritti politici del cittadino, si pronunzia dall'autorità amministrativa la sua risoluzione, ma è libero al cittadino di denunziare questa decisione all'autorità giudiziaria, a cui spetta di pronunciare in questa materia per ottenere una decisione sulla questione.

Ora perchè non potremo noi adottare in questa materia un temperamento della stessa natura?

Perchè non potremo noi stabilire che ogni volta che veoga mossa avanti alla Camera di commercio od avanti al Municipio dagli agenti di cambio o dal sensale una questione la quale tocchi il libero e pieno esercizio dei diritti civili, non si debba soprassedere dal pronunciare la sua cancellazione dal libro dei sensali o degli agenti sino a che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato sopra tale questione?

Egli è appunto in questo senso che io sottoporrei alla saviezza del Senato un'aggiunta da farsi precisamente all'art. 11 tra la prima e la seconda parte, la quale aggiunta tendrebbe a stabilire che ogni volta che insorga la questione che ho accennata, si debba rimettere anzi tutto la risoluzione della medesima all'autorità giudiziaria.

Io credo poi che si eccederebbe volendo esigere maggiori cautele anche per le altre condizioni, le quali veramente, come è stato saviamente osservato da altri, consistono piuttosto nella verifica di un fatto materiale, che non nella risoluzione di un punto di diritto.

Crederci che il Senato, ove gli piacesse di entrare in questa via, risolverebbe la questione, concilierebbe le

discordanti opinioni, e manterrebbe salvi i rispettivi diritti, quei diritti che maggiormento vogliono essere rispettati

Senatore **Alfieri**. Non si conosce bene il tenore dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Monte.

(L'emendamento è fatto passare al Relatore dell'ufficio centrale).

Farei un'osservazione, che pregherei l'onorevole Senatore De Monte di voler accogliere con benevolenza, ed è questa: egli proporrebbe che l'agente di cambio contro cui fu pronunciata la cancellazione dal ruolo potesse, per cattiva applicazione della legge, avere ricorso al Tribunale di commercio in primo grado di giurisdizione; io osservo che il Tribunale di commercio nell'applicazione di pene non credo possa essere competente.

Senatore **Salmour**. Mi pare che il mezzo ovvio per sciogliere la questione sarebbe di sostituire al secondo alinea proposto dall'ufficio centrale il terzo alinea del progetto del ministero il quale dicendo: *è sempre aperta la via del ricorso al Re* implica necessariamente il parere del Consiglio di Stato. In tal modo si dà la massima garanzia.

Senatore **Vigliani**. Per lo stato delle persone, no.

Senatore **Alfieri**. Due sono le ragioni che indussero l'ufficio centrale a non ammettere questo alinea del progetto ministeriale.

La prima si è perchè parve che fosse veramente innalzare un affare d'importanza secondaria portandolo fino alla persona del Re.

La seconda si è, come fu già notato, il timore che con questo modo di dire potesse implicitamente comprendersi che fosse un ricorso in grazia, e che questa grazia avesse a restituire la capacità e siccome questa restituzione è contraria allo spirito della legge, perciò l'ufficio centrale ha proposto di usare termini che escludessero una simile interpretazione.

Presidente. Il Senatore De Monte consente di sostituire ai Tribunali di commercio, la parola Tribunali competenti?

Senatore **De Monte**. Acconsento.

Presidente. Il Senatore De Monte proporrebbe il seguente emendamento. Invece di dire: « L'agente di cambio contro cui è stata pronunciata la cancellazione potrà per cattiva applicazione della legge ricorrere al Ministro competente, ecc. » vorrebbe si dicesse, « tener ricorso al Tribunale competente in primo grado di giurisdizione ».

Invece il Senatore **Vigliani** proporrebbe un altro emendamento ossia aggiunta, di cui do lettura, affinché il Senato sia illuminato anche su questo.

Lo leggo: (V. *infra*).

Domando ora se l'emendamento del Senatore De Monte è appoggiato.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. L'ufficio centrale, quanto a se, non può accettare quest'emendamento.

Accetta bensì l'aggiunta dell'onorevole Senatore **Vigliani** la quale anzi è stata concertata d'accordo coll'ufficio medesimo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore De Monte perchè esautorerebbe completamente le Camere di Commercio. Accetto di buon grado al pari dell'ufficio centrale l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico il Senatore **Vigliani**. Lo accetto poichè esso non ha fatto che tradurre quanto il Ministero aveva in animo di fare, poichè è bene dichiarare che il Ministero non intendeva in nessun modo che le Camere di commercio e i Municipii avessero ad erigersi a giudici se un mediatore di cambio avesse o no perduti i diritti civili. Non posso poi accettare la spiegazione data dall'ufficio centrale all'articolo primitivo del progetto del Governo, poichè io certamente non ho mai inteso che il ricorso al Re implicasse il diritto di grazia, bensì semplicemente quell'esame che può deferirsi al Ministero. Mi permetterà ora l'onorevole De Monte di dirgli che non potrei neppure accettare la rampogna che mi volgeva di trattare la cosa alla leggera, di sorvolare leggermente sopra i diritti degli agenti di cambio, e voler ritornare come egli accennava ai tempi di S. Luigi.

Credo che avendo proposto questa legge la quale si informa a larghi principii di libertà, e li applica specialmente alle province napoletane, dove questi principii di libertà finora non avevano posto certamente grandi radici, il Ministero abbia chiaramente inteso non di sottoporre questi diritti degli agenti di cambio ai fulmini, come diceva l'onorevole Senatore De Monte, delle Camere di commercio e dei Municipii, ma sottoporli semplicemente ai fulmini della legge, poichè non voleva altro se non che si rispettassero le deliberazioni e sentenze dei Tribunali.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore De Monte è appoggiato.

(Dopo prova e controprova non è appoggiato).

L'aggiunta del Senatore **Vigliani** verrebbe ad intramettersi fra il primo ed il secondo periodo dell'articolo...

Senatore **Giola**. Mi pare che l'aggiunta del Senatore **Vigliani** accettata dall'ufficio centrale non dovrebbe intramettersi ai due alinea, ma dovrebbe anzi chiudere l'articolo.

L'ordine logico delle idee, secondo, me vorrebbe che quest'aggiunta venisse collocata in fine.

Me ne rimetto però volentieri al giudizio di chi l'ha proposta.

Presidente. Dirò che era stata questa anche la mia opinione.

Senatore **Vigliani**. Ho fatto la proposta d'inserire la mia aggiunta tra la prima e la seconda parte dello articolo, perchè parmi che la fase della questione sopra

il godimento de' diritti civili precede l'appello, poichè ogni volta che sorge questa questione, si deve sospendere di giudicare fino a che i Tribunali competenti lo abbiano deciso. È questo, ripeto, il motivo che mi aveva fatto credere che potesse esser meglio ordinato l'articolo, quando l'aggiunta da me proposta trovasse sede fra il primo ed il secondo periodo.

Mi rimetto del resto al giudizio savissimo dell'ufficio centrale, lo pregherei solo di voler tener conto di queste considerazioni.

Presidente. Mi pare starebbe meglio, come ha detto l'ufficio centrale, collocare l'aggiunta in fine dell'articolo.

Si può votare l'articolo quindi l'aggiunta del Senatore Vigliani.

Leggerò l'articolo 11.

Art. 11.

« Appartiene pure alle Camere di commercio, o ai Municipi di cancellare dal ruolo gli agenti di cambio che abbiano perduto alcuna delle condizioni volute dalla presente legge, o quelli per i quali sieno verificati gli impedimenti da essa stabiliti. Essi però dovranno preventivamente esser intesi.

« L'agente di cambio contro a cui è stata pronunziata la cancellazione potrà per cattiva applicazione della legge ricorrere al Ministro competente, se la cancellazione è stata proferita da una Camera di commercio, o al prefetto se dal Municipio. »

Chi intende approvare l'articolo 11, sorge.

(Approvato).

Adesso si metterà ai voti l'aggiunta che a quest'articolo propone il Senatore Vigliani.

« Ove però la causa di cancellazione si derivasse dal difetto di godimento pieno e libero dei diritti civili, dovrà in ogni caso precedere un giudizio dei Tribunali competenti. »

Senatore Galvagno. Mi pare che nel modo con cui è concepito l'emendamento del Senatore Vigliani, per quanto desideri poterlo secondare in questo suo desiderio di vedere adottato il suo emendamento, mi pare dico inutile.

Io domando se vi sarà una Camera di commercio la quale osi dire ad un individuo che ha perduto i diritti civili, senza che una sentenza lo stabilisca.

L'unico dubbio che potrebbe sorgere sarebbe da ciò che la legge dice che il godimento dei diritti civili deve essere pieno per l'esercizio di questa professione, quindi potrebbe sorgere difficoltà relativamente ad uno che fosse interdetto, o provvisto di consulente giudiziario; ma in questo caso il mediatore si oppone, e la Camera si arresta. Per conseguenza io non posso assolutamente vedere l'utilità di quest'aggiunta, la quale parmi anzi che tolga alla legge il suo vero concetto, che è quello che le Camere di commercio non hanno a far altro nei casi di perdita o di diminuzione dei diritti civili, che di applicare la legge a quel fatto a cui si riferisce.

Duolmi perciò dirlo, ma io voterò contro l'aggiunta del Senatore Vigliani.

Senatore Alderi. In sostanza l'onorevole Galvagno non fa che presentare in un altro modo l'osservazione che aveva di già fatto l'ufficio centrale, quella cioè che non è credibile, e dirò quasi non fattibile, che una Camera di commercio giudichi essa medesima del fatto della perdita del pieno godimento dei diritti civili.

Tuttavia sia perchè pareva rendere più facile una soluzione deliberativa del Senato, sia anche perchè si vuol considerare che non tutte le cause per cui si perde il godimento dei diritti civili risultano in modo solenne, e sono significate da atti solenni, così pareva che anche per questo motivo potesse ammettersi l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigilani. Aggiungerò due sole parole alle cose opportunamente dette dall'onorevole Senatore Alderi.

Io mi augurerei sempre opposizioni della natura di quella che mi è stata fatta dall'onorevole Galvagno: e per verità egli ammette precisamente quegli inconvenienti per quali io aveva proposto la mia aggiunta; egli riconosce che può nascere il dubbio sul più o men pieno godimento dei diritti civili; egli riconosce eziandio l'obbligo che avrebbe in questo caso di arrestarsi la Camera di commercio od il Municipio.

Ma io domanderò all'onorevole Galvagno: perchè se egli riconosce queste cose, non vuol che si dicano chiaramente nella legge?

Egli dovrà ammettermi per lo meno che se la Camera si arresta farà atto della sua volontà, la legge investe di piena autorità in questa materia le Camere di commercio od i Municipi, quindi l'arrestarsi sarebbe rimesso al loro discernimento, al loro arbitrio, ed a me pare che in materia di tanta importanza, qual è quella che tocca lo stato civile delle persone, non ci dobbiamo rimettere al giudizio, al discernimento, e dirò anche al beneplacito di una Camera di commercio, o di un Municipio, che possono ritenere non abbastanza competenti a giudicare di questa materia. Quindi parmi, ripeto, che l'aggiunta da me proposta rimuove ogni pericolo, senza ingenerare nessun inconveniente, mentre invece il silenzio che vorrebbe l'onorevole Galvagno lascia dei dubbi. Io lo prego conseguentemente a non opporsi ad una proposta la quale entra precisamente, nel suo modo di vedere, e che io ho fatto appunto perchè la credo opportuna, e dirò anche un necessario atto di ossequio alla tutela dei diritti di somma importanza quali sono quelli di cui abbiamo fino ora parlato.

Soggiungo poi per ultimo che io non ho espresso nessun desiderio, come parmi creda l'onorevole Senatore Galvagno, che il Senato faccia piuttosto una cosa che l'altra; ciò che desidero sempre si è che il Senato faccia come suol fare, cioè il meglio.

Senatore Galvagno. Faccio una sola osservazione: se vi fosse nella legge qualche parola che mi presen-

tasse in un modo qualunque il concetto che la legge voglia deferire un giudizio alle Camere di commercio, meno male; ma la legge ciò non fa; ove la Camera pronunziasse, commetterebbe un eccesso di potere il quale sarebbe corretto dal Ministero. Le Camere non essendo giudici, non potendo giudicare ogni qual volta che vi è dubbio, non solamente fan atto di volontà astenendosi, ma compiono il loro dovere, perchè altrimenti il Ministero annullerebbe l'atto per l'eccesso di potere, poichè una volta che il caso è dubbio cessa immediatamente l'autorità della Camera e del Municipio.

Presidente. Rileggo l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani.

« Ove però la causa di cancellazione si derivasse dal difetto di godimento pieno e libero dei diritti civili dovrà in ogni caso precedere un giudizio dei Tribunali competenti. »

Chi approva quest'aggiunta voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova ripetuta è approvata).

Art. 12.

« La cauzione degli agenti di cambio sarà affetta con privilegio:

« 1. Alla garanzia delle condanne subite in dipendenza dell'esercizio del loro ministero;

« 2. Al pagamento delle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi. »

Interpello il signor Relatore dell'ufficio centrale perchè mi pare ci fosse un'aggiunta a quest'articolo.

Senatore Ferrigni. Alcuni Senatori avrebbero desiderato per maggior chiarezza di compilazione che si dicesse:

« La cauzione degli agenti di cambio sarà affetta con privilegio nell'ordine seguente:

« 1. Alla garanzia delle condanne subite in dipendenza dell'esercizio del loro Ministero;

« 2. Al pagamento delle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi. »

L'ufficio centrale credeva che l'idea fosse abbastanza chiaramente espressa dalla enumerazione dei privilegi. Ma non incontra difficoltà, se così pare al Senato, che l'ordine dei privilegi sia più spiccatamente espresso, aggiungendo le parole nell'ordine seguente.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Dichiaro che non ho nessuna difficoltà di accettare quest'aggiunta.

Presidente. Rileggo l'art. 12 coll'aggiunta.

Art. 12.

« La cauzione degli agenti di cambio sarà affetta con privilegio nell'ordine seguente:

« 1. Alla garanzia delle condanne subite in dipendenza dell'esercizio del loro Ministero;

« 2. Al pagamento delle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi. »

(Approvato).

Art. 13.

« Ogni qualvolta la cauzione per qualunque causa abbia sofferto diminuzione, l'agente di cambio dovrà astenersi da qualsiasi atto di mediazione fino a tanto che non l'abbia ricompletata. »

(Approvato).

Art. 14.

« Spettano agli agenti di cambio:

« 1. La negoziazione degli effetti dei fondi pubblici ed altri valori suscettibili di essere annotati sui listini mercantili;

« 2. La negoziazione per conto altrui delle lettere di cambio, biglietti all'ordine e altre carte negoziabili;

« 3. L'accertamento dei corsi dei fondi pubblici, de' valori industriali, de' cambi e delle rivalse. »

(Approvato).

Art. 15.

« Gli agenti di cambio dovranno esser muniti di libretto dispensato dal bollo destinato ad annotarvi per ordine di date anche a semplice matita al momento della conclusione tutte le operazioni, a loro mediazione seguite, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali con rimetterne senza indugio la relativa nota per essi firmata a ciascuna delle parti interessate.

« Essi sono inoltre obbligati di tenere un libro giornale numerato, cifrato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente del Tribunale di commercio ove questo esista, o da un giudice da lui delegato, e nei luoghi dove non è Tribunale di commercio, dal giudice di Mandamento, ovvero dal giudice Conciliatore, o dal Pretore, sul quale dovranno registrare giorno per giorno e per ordine di data senza interlinee, cancellature, abrasioni o trasposizioni e senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle negoziazioni ed operazioni fatte a loro mediazione.

« Quando le parti la richieggano, l'agente di cambio dovrà consegnare copia del contratto quale si trova a libro, e quando la stessa sia firmata dall'agente e dalle parti, farà piena prova in giudizio. »

Senatore De Monte. Veggo che il progetto ministeriale non includeva l'idea di potersi scrivere questi cenni di contrattazione nel libretto dell'agente di cambio con la matita. È stata questa un'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, e forse è stata presa un poco dal sistema francese. Ma parini che dall'insieme dell'articolo la permissione di scrivere questi cenni di contratto colla matita includesse alquanto contraddizione. Imperocchè se non ci fosse l'altra parte del comma primo dell'articolo dalla quale risulta che senza indugio gli agenti di cambio debbono passare alle parti le note da essi sottoscritte, allora troverei che un contratto che si fa così alla buona, che si può fare per strada, passeggiando anche pel locale della Borsa, potesse esser notato in questi libretti dell'agente di cambio colla matita; ma quando l'agente di cambio senza indugi, senza

por tempo in mezzo deve dare la nota di questi contratti sottoscritta dalle parti, allora è inutile ricorrere alla matita. Quindi è ragionevole che si scriva sul libretto coll'ordinario modo di scrivere come si scrivono le note che debbono essere consegnate indilatamente alle parti.

Farò un'altra osservazione che sommetto alla saviezza del Senato.

Qui l'articolo suppone che le parti possano e sappiano sempre scrivere. Ma io credo che ci dobbiamo trovare pure nella circostanza che qualche parte non sappia o non possa scrivere; e in quei casi che contrattazione avrete?

Dunque io proporrei al Senato quando si dia uno dei due casi che una delle due parti o tutte due le parti non sappiano o non possano scrivere, debba aggiungersi l'intervento di un altro agente di cambio, od almeno l'intervento di due testimoni, ed allora noi avremo una contrattazione come fatta innanzi ad un agente di cambio, che insomma delle somme è un notaio come tutti i notai.

Ecco perchè a me sembra che la prima parte relativa all'uso della matita debba essere cancellata.

Per quanto poi si attiene alla seconda parte, pregherei il Senato a voler prendere in benigna considerazione queste mie osservazioni, per non imbarbarci in casi troppo facili ad accadere, nei quali vi sarebbero contratti senza contratto.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Perchè il Senato possa giudicare con conoscenza di causa la questione che è ora sollevata dall'onorevole Senatore De Monte, è necessità che si riferisca alle circostanze in cui queste cose si fanno.

Non sono negoziazioni che si facciano nello studio di piè fermo; veramente questo nella legge non c'è, ma l'ufficio centrale ha creduto far opera plausibile indirizzando le sue preghiere all'autore del progetto di legge, perchè lo volesse compiere mediante il regolamento per le borse che è cosa importantissima.

Infatti nei regolamenti dei collegi degli agenti degli altri paesi riguardanti l'esercizio della mediazione è detto non solo a quali condizioni e da chi possa esercitarsi la mediazione, ma è prescritto ancora come, dove, e quando debbono compiersi, gli atti di mediazione.

Se l'onorevole preopinante vorrà dunque rappresentarsi una borsa animata, dove gli affari sono rapidi, istantanei, vedrà che quando l'ufficio centrale ha proposto di ripristinare questa disposizione che permette l'uso della matita, non ha fatto altro che rendere più facile la esecuzione della legge.

Non bisogna dimenticare che l'agente di cambio è tenuto ad avere due libri: quello che i francesi chiamano *carnet* sul quale notano nel momento stesso della contrattazione la negoziazione per essi operata, e quello in cui essi debbono riportare tutte le circostanze delle contrattazioni.

Non in tutti i paesi vi è la stessa animazione nelle speculazioni di borsa che esiste in quelli dove furono fatte le leggi che servirono poi di esemplare a quelle di altri paesi; tuttavia io credo che anche presso noi, nelle città più cospicue d'Italia, esistono borse dove gli affari si fanno frequenti ed animati.

Quindi non credo sia fuori di proposito l'introdurre quelle facilità che servono meglio all'esecuzione della legge.

Aggiungerò a queste considerazioni che più particolarmente si riferiscono all'uso della matita, ammesso nel progetto di legge quale è proposto dall'ufficio centrale, alcune altre che mi pare possano rischiarire la ragione di essere della disposizione che vi è proposta.

Credo che non dobbiamo supporre che qui il progetto di legge intenda la cosa diversamente da ciò che intendono le leggi altrove dirette allo stesso scopo, cioè a tutelare la buona fede e la sincerità di queste operazioni di cambio. Accennerò più particolarmente la legge francese, non perchè io creda che non vi sia al mondo salvezza fuori di questa legge, ma perchè fu essa veramente in uso in molti paesi come per esempio nel nostro per alcuni anni. Di più essa servì di tipo per la più parte ai codici che vennero in seguito.

Bisogna avere presente che la legge francese non suppone già che sia un agente di cambio che tratti personalmente, per esempio, degli acquisti col venditore, o venda coll'acquirente; essa suppone che sono due agenti di cambio che si trovano in presenza l'uno dell'altro; e la condizione è ben diversa se si suppone questo caso di cose invece di quello che prima io diceva.

La polizza che l'agente di cambio è obbligato a dare, la dà in nome di uno e non di due o dell'acquirente o del venditore, e se ci è il proprio cliente deve rendere immediatamente ostensibile quello che ha scritto sul suo libretto, se venditore all'agente di cambio acquirente e viceversa, non che al proprio cliente se questo glielo domanda. Se poi le parti concorrono nell'esigere lo scritto, l'una o l'altra parte firma, l'agente di cambio certifica nessun'altra cosa fuorchè l'identità della firma.

Quantunque io non abbia mai avuto occasione di frequentare la borsa, che sarei certo un povero speculatore, tuttavia confido di aver rappresentato le cose come avvengono altrove e come credo avvengano o dovrebbero avvenire anche presso noi. Spero che avendo presente questa condizione di cose, il Senato possa più agevolmente persuadersi che la facilità fatta di usare la matita non è tale che possa dar luogo ad inconveniente, che anzi possa assicurare essa stessa l'esecuzione della legge, e che non sia il caso di provvedere alle esigenze, direi, che additava l'onorevole De Monte, poichè non è il caso che per la validità del contratto i clienti debbano firmare; questo è un di più che faranno se vorranno, e se non sono in caso di farlo, ci penseranno prima e provvederanno in conseguenza.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Senatore Alfieri ha accennato ad

una dichiarazione fatta dal Ministro all'ufficio centrale, cioè che a questa legge naturalmente andrà unito un regolamento. Io non ho nessuna difficoltà di ripetere al Senato questo impegno assunto dal Ministero, e in questo cercheremo di provvedere nel modo più acconcio a qualunque fatto che potesse avvenire.

Quanto all'altra questione sollevata dal Senatore De Monte relativamente alla matita, io debbo dire al Senato alcune parole.

Certamente, per ossequio all'ufficio centrale del Senato, il Ministero ha accettato l'emendamento da lui proposto, però io debbo dichiarare le ragioni che avevano consigliato il Ministero a non ammettere che si potesse adoperare la matita. So bene che mi si dirà, in Francia è ammessa, ma, o Signori, noi partiamo da un punto molto diverso.

In Francia gli agenti ricevono la loro nomina dal Governo, quindi vi è maggiore guarentigia.

Invece noi lasciamo libertà completa e quando si lascia libertà completa conviene in pari tempo raddoppiare le guarentigie.

Ecco le ragioni che ci avevano spinti a non accettare la matita.

I segni fatti colla matita sono facili a cancellarsi; è molto più difficile cancellare i segni fatti coll'inchiostro.

Colla matita facilmente si può anche per malizia cancellare gli scritti; nè essi sono di quella evidenza che pur sempre si richiederebbe.

In Francia ciò è ammesso, ma in Francia è perchè la libertà essendo minore, il Governo ha maggiore libertà di vigilare gli agenti di cambio; essendo essi di nomina del Governo, può prendere delle cautele.

Invece qui fra noi è libertà ampia, quindi non si può avere tutte quelle guarentigie sulla moralità per crederli incapaci di fare un atto che possa affievolire l'autenticità degli atti loro. (*Il Senatore Di Salmour fa segni negativi*).

Mi permetta il Senatore Di Salmour: in Italia non puossi impedire a qualunque siasi di diventare agente di cambio pel solo sospetto che potrebbe agire male; noi non lo possiamo, perchè se non si verificano quei tali titoli di esclusione nè il Governo nè la Camera di commercio nè i Municipii possono opporsi a che sia nominato.

In Francia invece, essendo di nomina governativa, si hanno tutte le guarentigie sull'onestà degli agenti di cambio e quindi una maggior sicurezza che questi fatti non arriveranno.

Ecco perchè nessuno vorrà disconoscere che nell'usare la matita possano nascere inconvenienti.

Ora questi fatti possono avverarsi colla piena libertà che noi abbiamo, ed è stato per ossequio all'ufficio centrale che accettai quest'emendamento, ma non posso non ammettere che non vi sia gran parte di giusto nella osservazione del Senatore De Monte.

Senatore Giola. Dirò parole brevissime perchè l'ora tarda avvisa di finire.

L'uso della matita evidentemente arreca un grande servizio per la rapida spedizione degli affari. Le annotazioni dei sensali con questo mezzo si possono fare istantaneamente, e quindi più esattamente, e più fedelmente. Se la matita non fosse permessa, probabilmente si indugerebbe la nota, e quindi, anche di buona fede, i termini del contratto potrebbero più o meno alterarsi.

Ma veniamo ad un altro ordine d'idee.

L'agente di cambio, io dico, il sensale, o è un onesto uomo, o non lo è. Se non lo è poco gioverà mucirlo di calamaio. Esso potrà facilissimamente scriver note insincere. O è onest' uomo, come vogliamo credere che sia nel più gran numero dei casi, e allora è evidente che l'usare matita, mentre per un verso sarà utile, per l'altro non potrà mai nuocere.

E pertanto la questione non istà nel calamaio o nella matita, ma sta tutta nella probità del sensale, la quale se faccia difetto, niun argomento può bastare a supplirla.

Lasciamo dunque la matita che per molti rispetti è utile e che in nessun caso può essere dannosa.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. In aggiunta alle osservazioni che sono state fatte testè, prego il Senato di ritenere, che all'articolo 15 è dichiarato che dopo aver gli agenti fatta l'annotazione in matita indicante sommarariamente l'oggetto e le condizioni essenziali del contratto, debbano rimetterne senza indugio la relativa nota da essi firmata a ciascuna delle parti interessate.

Ciò posto, e ritenuto che quando è prescritto che tosto dopo aver notato colla matita l'agente deve rimettere alle parti il risultato delle fatte annotazioni, che pericolo vi può essere che si facciano posteriormente delle mutazioni?

Aggiungasi, che nell'alinea è detto che gli agenti di cambio sono inoltre obbligati di tenere un libro-giornale sul quale dovranno registrare giorno per giorno le condizioni delle negoziazioni risultanti dal libretto comunque scritto.

Vi sono dunque due guarentigie — L'una di queste sta in mano delle parti perchè possano avere immediatamente la copia di quella nota che ha preso il sensale sul libretto: l'altra nel libro regolare tenuto, e nel brevissimo intervallo che deve correre dal momento in cui si fa l'annotazione al momento in cui questa passa alle mani degli interessati, e si registra sul libro.

In ciò stanno le ragioni per cui l'ufficio ha adottato il sistema abbracciato in Francia, ammettendo le annotazioni anche a matita. Ed io credo che debba mantenersi ed introdursi qui in quanto che i signori Senatori sanno quanto poco durino le operazioni di borsa, e quanto numerose sieno le persone che si raccolgono nei locali a ciò destinati.

Generalmente le operazioni di borsa non durano che un'ora o due ed è impossibile che i locali sieno abbastanza vasti perchè tutti possano comodamente scri-

vere con inchiostro. All'opposto si ponno facilmente prendere note con matite, molte operazioni si fanno stando in piedi, e la matita serve a prendere la memoria in qualunque angolo gli agenti si trovino.

Senza matita è pressochè impossibile che i locali si prestino e che il tempo materiale si abbia per fare l'occorrente. Ciò stante gli inconvenienti sono inevitabili.

Quindi penso che il Senato vorrà per le ragioni addotte approvare la proposta dell'ufficio centrale nell'articolo che discutiamo.

Presidente. Più circostanze mi obbligano a sospendere la continuazione di questa discussione.

L'ora tarda, il non essere più in numero e la circostanza che il Relatore per incomodi di salute ha dovuto assentarsi, motivo per cui rimetterei la continuazione delle discussioni a lunedì alle ore due.

I signori Senatori sono pregati d'intervenirvi puntualmente, in quanto che oltre la legge attuale vi sarà l'altro progetto per lo stabilimento di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno, e fors' anche la discussione del progetto di legge per una strada nella valle della Roia, se l'ufficio centrale sarà in grado di rimettere la relazione entro domani.

Senatore De Monte. Prego il signor Presidente di permettermi una sola parola.

Bisognerebbe avere riguardo per noi che apparteniamo ad una lontanissima provincia, nel fissare le sedute in questo scorcio di sessione.

Perdendo le occasioni di riunirci in ogni giorno siamo obbligati di rimanere, per adempiere ai nostri doveri, fino alla fine d'agosto, locchè credo non possa nemmeno piacere ai Senatori delle province vicine.

Io dunque pregherei la bontà del Senato di voler tenere seduta domani.

Presidente. Noi non abbiamo materia sufficiente per ciò.

Senatore De Monte. Abbiamo questa legge la quale ci fornisce materia più che sufficiente.

Presidente. Furono diversi Senatori che mi pregarono di rimettere la seduta a lunedì. Ma se così piace al Senato, io che ho il medesimo interesse degli altri Senatori che non abitano Torino, non ho difficoltà di fissare la seduta per domani.

Senatore Di Salmour. Io abito a Torino, ma ho interesse che la sessione finisca.

Presidente. Dunque si terrà seduta domani alle ore 2 per la continuazione della discussione su questo progetto di legge, e per quella sul bacino di carenaggio di Livorno, previa riunione negli uffizi al tocco per l'esame delle leggi in corso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).